



Elezioni regionali e comunali **2023**



L'Ufficio elettorale di sezione
e le operazioni di votazione
e di scrutinio



Parte I

L'Ufficio elettorale di sezione

Composizione dell'Ufficio

L'Ufficio elettorale di sezione (di seguito "Ufficio") è composto dal presidente, tre scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e un segretario.¹

Negli Uffici nella cui circoscrizione esistono luoghi di cura con meno di 100 posti letto, gli scrutatori sono quattro; lo stesso vale per gli Uffici che devono procedere alla raccolta del voto domiciliare.

La composizione dell'Ufficio rimane invariata per tutta la durata delle operazioni e, nelle elezioni comunali, anche in occasione dell'eventuale ballottaggio, fatti salvi ovviamente provvedimenti sostitutivi intervenuti per sopraggiunti gravi impedimenti.

L'Ufficio può legittimamente funzionare con la presenza di almeno tre componenti, tra cui il presidente o il vicepresidente; tuttavia, nel corso delle operazioni di autenticazione delle schede e di scrutinio tutti i componenti devono essere sempre presenti.²

L'incarico di presidente, scrutatore e segretario è obbligatorio e non può essere rifiutato, se non per giustificato motivo.³ Il presidente, lo scrutatore e il segretario che, senza giustificato motivo, rifiuta l'incarico o non è presente all'atto dell'insediamento dell'Ufficio, è punito con la multa da euro 306 a euro 516. La stessa sanzione si applica ai componenti che, senza giustificato motivo, si allontanano dall'Ufficio prima del termine delle operazioni.⁴

I componenti, durante l'esercizio delle loro funzioni, sono considerati pubblici ufficiali.⁵ Per i reati commessi nei loro confronti si procede con giudizio direttissimo.⁶

In caso di contemporaneità delle elezioni regionali con le elezioni comunali, la costituzione e il funzionamento dell'Ufficio sono disciplinati dalle disposizioni relative alle elezioni regionali.⁷

1. Il presidente

Il presidente dell'Ufficio è nominato dal Presidente della Corte d'appello competente entro il trentesimo giorno precedente la votazione. Il ventesimo giorno precedente la votazione la Corte d'appello trasmette ad ogni comune l'elenco dei presidenti nominati.⁸

Se il presidente nominato non è in grado, per giustificati motivi, di assumere l'incarico, deve avvertire immediatamente il sindaco e il Presidente della Corte d'appello, il quale nomina un nuovo presidente. Se non risulta possibile la surroga con la procedura ordinaria, il sindaco provvede alla sostituzione attingendo dall'albo di cui alla legge 21 marzo 1990, n. 53 oppure, in via subordinata, designa un elettore del comune.⁹ Dopo l'insediamento dell'Ufficio il presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal vicepresidente.

¹ Articolo 9, comma 1, della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28.

² Articolo 9, comma 8, della legge regionale n. 28/2007.

³ Articolo 9, comma 7, della legge regionale n. 28/2007.

⁴ Articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

⁵ Articolo 9, comma 7, della legge regionale n. 28/2007.

⁶ Articolo 112 del d.P.R. n. 361/1957.

⁷ Articolo 59, comma 2, della legge regionale n. 28/2007.

⁸ Articolo 9, comma 2, della legge regionale n. 28/2007.

⁹ Articolo 9, comma 3, della legge regionale n. 28/2007.

Il presidente: ¹⁰

- a) decide, sentiti gli scrutatori, su tutti i problemi che si verificano durante le operazioni e sui reclami, anche orali, presentati;
- b) decide, sentiti gli scrutatori, sulla nullità dei voti e sull'attribuzione dei voti contestati;
- c) accerta il numero totale dei votanti e dichiara il risultato dello scrutinio;
- d) esercita le funzioni di polizia previste dalla legge. In particolare: ¹¹
 - dispone degli agenti della Forza pubblica per far espellere o arrestare chi disturba il regolare svolgimento delle operazioni o commette reato;
 - dispone di sua iniziativa, o su richiesta degli scrutatori, l'ingresso e la permanenza nella sala della votazione degli appartenenti alla Forza pubblica;
 - presenta alle autorità civili e militari le richieste ritenute opportune per assicurare agli elettori il libero accesso al seggio e impedire gli assembramenti all'esterno;
 - dispone, con ordinanza motivata e sentiti gli scrutatori, l'allontanamento degli elettori che hanno già votato quando ritiene che la loro permanenza turbi il regolare svolgimento delle operazioni;
 - dispone l'allontanamento dalla cabina degli elettori che indugiano senza motivo nella votazione o che non rispondono all'invito di concludere l'operazione di voto;
 - allontana dalla sala, sentiti gli scrutatori, il rappresentante che, anche se richiamato, non consente il regolare svolgimento delle operazioni.

2. Il vicepresidente

Il vicepresidente è scelto dal presidente tra gli scrutatori. Coadiuvano il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza temporanea sopraggiunta dopo l'insediamento dell'Ufficio. ¹²

3. Gli scrutatori

Gli scrutatori sono nominati dalla Commissione elettorale comunale tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno precedente la votazione. La Commissione forma anche una graduatoria di ulteriori nominativi per sostituire gli scrutatori che non sono presenti il sabato, in occasione dell'insediamento dell'Ufficio. ¹³

Gli scrutatori:

- a) partecipano alle operazioni di autenticazione delle schede, identificano gli elettori e coadiuvano il presidente nelle operazioni di votazione e di scrutinio;
- b) esprimono parere obbligatorio sui problemi che si verificano durante le operazioni e sui reclami, anche orali, presentati, nonché sull'attribuzione dei voti contestati. Esprimono, inoltre, parere obbligatorio nel caso in cui il presidente intenda emanare l'ordinanza di sgombero della sala nei confronti degli elettori che hanno già votato. In materia di polizia, se tre scrutatori lo richiedono, il presidente ha l'obbligo di far entrare la Forza pubblica nella sala;
- c) esprimono ulteriori pareri su richiesta del presidente.

¹⁰ Articoli 9, 36, 37, 47 e 48 della legge regionale n. 28/2007.

¹¹ Articolo 44 del d.P.R. n. 361/1957.

¹² Articolo 9, comma 5, della legge regionale n. 28/2007.

¹³ Articolo 6 della legge n. 95/1989.

4. Il segretario

Il segretario è scelto dal presidente, prima dell'insediamento dell'Ufficio, fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione di secondo grado.¹⁴ In caso di temporanea assenza o impedimento del segretario, il presidente sceglie tra gli scrutatori un sostituto.

Il segretario assiste il presidente in tutte le operazioni dell'Ufficio provvedendo, in particolare, alla compilazione del verbale, alla registrazione dei voti nelle tabelle di scrutinio, alla raccolta degli atti da allegare al verbale e alla preparazione delle buste.

5. Sostituzioni

La composizione dell'Ufficio resta invariata così com'era all'inizio delle operazioni del sabato, anche se nel frattempo si presentano gli scrutatori che erano stati sostituiti perché assenti all'atto dell'insediamento.

Se dopo l'insediamento dell'Ufficio alcuni dei componenti risultano assenti per sopravvenuto impedimento, si provvede alla sostituzione degli stessi con le modalità ordinarie sopra illustrate, eventualmente anche chiamando coloro che erano stati inizialmente designati e non si erano presentati il sabato.

Della composizione dell'Ufficio e della eventuale sostituzione di alcuni componenti è dato atto nel verbale.

Rappresentanti di lista

6. Designazione

I delegati delle liste circoscrizionali dei candidati (elezioni regionali) e delle liste dei candidati (elezioni comunali) possono designare presso ciascun Ufficio due rappresentanti, uno effettivo e uno supplente. Nelle elezioni regionali la designazione dei rappresentanti può essere effettuata anche da persone autorizzate dai delegati con dichiarazione sottoscritta e autenticata.¹⁵

La designazione deve essere effettuata in forma scritta e la firma dei delegati deve essere autenticata da uno dei soggetti indicati dall'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53:¹⁶

- notai;
- giudici di pace;
- cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali;
- segretari delle procure della Repubblica;
- membri del Parlamento;
- consiglieri regionali;
- presidenti delle provincie;
- sindaci metropolitani;

¹⁴ Articolo 9, comma 6, della legge regionale n. 28/2007.

¹⁵ Articolo 12 della legge regionale n. 28/2007; articolo 26 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19.

¹⁶ Articolo 23, comma 7, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 28/2007; articolo 6 della legge regionale n. 19/2013.

- sindaci;
- assessori comunali e provinciali;
- componenti della conferenza metropolitana;
- presidenti dei consigli comunali e provinciali;
- presidenti e vicepresidenti dei consigli circoscrizionali;
- consiglieri comunali;
- consiglieri provinciali;
- consiglieri metropolitani;
- segretari comunali e provinciali;
- funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia;
- avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza.

Non è più previsto che i consiglieri comunali e provinciali debbano comunicare al sindaco e al presidente della provincia la propria disponibilità ad autenticare.

I soggetti competenti dispongono del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari (per quanto riguarda la potestà autenticatoria del pubblico ufficiale, si rinvia alla pubblicazione "Presentazione e ammissione delle candidature").

L'autenticazione [come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445] deve essere redatta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del citato d.P.R., e cioè: ¹⁷

- a) deve essere effettuata di seguito alla sottoscrizione;
- b) il pubblico ufficiale che autentica deve attestare che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante;
- c) il pubblico ufficiale, inoltre, deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, e deve apporre la propria firma e il timbro dell'Ufficio.

L'accertamento dell'identità del sottoscrittore avviene sulla base di un documento con fotografia, ¹⁸ oppure per conoscenza personale.

7. Consegna delle designazioni e verifica dei requisiti

Le designazioni dei rappresentanti di lista sono presentate entro il venerdì precedente la votazione al segretario comunale, che ne cura la trasmissione agli Uffici di sezione. In alternativa, le designazioni possono essere consegnate direttamente ai presidenti di seggio il sabato pomeriggio oppure la mattina della domenica, purché prima dell'inizio della votazione. ¹⁹

Le designazioni dei rappresentanti di lista per tutte le sezioni dello stesso comune possono essere contenute in un unico atto; in questo caso al presidente dell'Ufficio viene presentato un estratto autenticato, contenente le designazioni che si riferiscono alla sezione.

I presidenti verificano che la designazione dei rappresentanti di lista sia regolare tenendo presente che:

- a) solo i delegati e, per le elezioni regionali, le persone dagli stessi autorizzate, possono de-

¹⁷ Articolo 5, comma 2, della legge regionale n. 28/2007.

¹⁸ Non sono pertanto da ritenersi validi ai fini dell'identificazione del sottoscrittore il codice fiscale o documenti attestanti il titolo alla pensione (Consiglio di Stato, V Sezione, 18 giugno 2001, n. 3212; Consiglio di Stato, V Sezione, 29 ottobre 2012, n. 5504).

¹⁹ Articolo 12, comma 4, della legge regionale n. 28/2007; articolo 26, comma 3, della legge regionale n. 19/2013.

signare i rappresentanti. A tal fine, ai presidenti degli Uffici viene consegnato dal comune l'elenco dei delegati. Nel caso di designazione da parte di persone autorizzate, dovrà essere prodotta fotocopia, anche non autenticata, dell'autorizzazione;

- b) il rappresentante designato deve essere elettore di un comune della circoscrizione elettorale (elezioni regionali), o del comune (elezioni comunali);²⁰
- c) l'autenticazione delle firme dei delegati deve essere effettuata nei modi sopra descritti.

Quando tali condizioni non sussistono, in tutto o in parte, o non sono comprovate, il presidente non può ammettere ad assistere alle operazioni i rappresentanti designati.

Nelle elezioni comunali, le designazioni dei rappresentanti di lista valgono anche con riferimento all'eventuale turno di ballottaggio, fatte salve diverse determinazioni dei delegati di lista.

8. Facoltà

I rappresentanti di lista non fanno parte dell'Ufficio e possono presentarsi anche nel corso delle operazioni, purché le designazioni siano state precedentemente presentate nei termini e nei modi indicati. Della loro designazione e della loro effettiva presenza nel corso delle operazioni viene dato atto nel verbale.

I rappresentanti di lista effettivi o, in caso di assenza, quelli supplenti:

- a) hanno diritto di assistere a tutte le operazioni dell'Ufficio e possono far inserire a verbale eventuali dichiarazioni;²¹
- b) possono firmare le strisce di chiusura dell'urna e la busta contenente gli atti della votazione;
- c) firmano in ciascun foglio il verbale dell'Ufficio e lo sottoscrivono;²²
- d) possono portare, all'interno della sala della votazione, un distintivo con riprodotto il contrassegno della lista.

Ai sensi delle norme in materia di protezione dei dati personali, i rappresentanti non possono compilare elenchi nominativi degli elettori che hanno o non hanno votato.

Il presidente dell'Ufficio, compatibilmente con l'esigenza di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di voto, garantisce ai rappresentanti di lista la concreta possibilità di adempiere al loro incarico.

I rappresentanti di lista che impediscono il regolare svolgimento delle operazioni sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.032 a euro 2.065.²³

Anche i rappresentanti di lista, al pari dei componenti dell'Ufficio, durante l'esercizio delle loro funzioni sono considerati pubblici ufficiali.²⁴ Per i reati commessi nei loro confronti si procede con giudizio direttissimo.²⁵

²⁰ Articolo 12, comma 2, della legge regionale n. 28/2007; articolo 26, comma 1, della legge regionale n. 19/2013.

²¹ Articolo 12, comma 5, della legge regionale n. 28/2007; articolo 26, comma 4, della legge regionale n. 19/2013.

²² Articolo 50, comma 3, della legge regionale n. 28/2007; articolo 67, comma 3, della legge regionale n. 19/2013.

²³ Articolo 104, sesto comma, del d.P.R. n. 361/1957.

²⁴ Articolo 40 del d.P.R. n. 361/1957.

²⁵ Articolo 112 del d.P.R. n. 361/1957.

Uffici per la raccolta del voto nei luoghi di cura e di detenzione e del voto domiciliare

9. Sezione ospedaliera

Negli ospedali con almeno 200 posti letto è istituita (ogni 500 letti o frazioni di 500) una Sezione ospedaliera nella quale si insedia un Ufficio composto e funzionante secondo la disciplina prevista per gli ordinari Uffici elettorali di sezione.²⁶

Nella sezione ospedaliera votano gli elettori ricoverati nonché, se ne hanno fatto richiesta al comune, gli elettori che fanno parte del personale dell'istituto di cura.

Per la raccolta del voto degli elettori ricoverati che, a giudizio della direzione sanitaria, non possono recarsi nelle cabine, nella Sezione ospedaliera viene costituito il Seggio speciale di cui al successivo paragrafo.

10. Seggio speciale

Nelle sezioni nella cui circoscrizione esistono ospedali o altri luoghi di cura²⁷ con almeno 100 e fino a 199 posti letto o istituti di detenzione viene costituito il Seggio speciale.²⁸

Il Seggio speciale è composto da un presidente, nominato dal Presidente della Corte d'appello, e da due scrutatori nominati nei termini e nei modi ordinari. Il segretario è scelto dal presidente tra i due scrutatori.

Il Seggio speciale si insedia contemporaneamente all'Ufficio di sezione. La sostituzione dei componenti assenti o impossibilitati avviene nei modi già descritti.

11. Compiti del Seggio speciale

Il Seggio speciale ha il compito di raccogliere il voto degli elettori:

- a) ricoverati nei luoghi di cura da 100 a 199 posti letto;
- b) detenuti nei luoghi di detenzione;
- c) ricoverati nei luoghi di cura con almeno 200 posti letto (sezione ospedaliera) impossibilitati a recarsi nella cabina per esprimere il voto.

Nessun altro compito è attribuito al Seggio speciale; in particolare, i componenti del Seggio speciale non partecipano alle operazioni di autenticazione delle schede né a quelle di scrutinio.

12. Ufficio distaccato

Nelle sezioni nella cui circoscrizione esistono ospedali o altri luoghi di cura con meno di 100 posti letto, il voto degli elettori ricoverati è raccolto dall'Ufficio distaccato (Seggio volante), di cui fanno parte il presidente, uno degli scrutatori e il segretario dell'Ufficio di sezione.²⁹

²⁶ Articolo 39 della legge regionale n. 28/2007.

²⁷ Nell'espressione "altri luoghi di cura" sono comprese le strutture sanitarie (anche di modesta entità, quali le infermerie) presenti nelle case di riposo e negli istituti per l'assistenza e la riabilitazione dei lungodegenti.

²⁸ Articolo 40 della legge regionale n. 28/2007.

²⁹ Articolo 41 della legge regionale n. 28/2007.

Come nel caso del Seggio speciale, i compiti dell'Ufficio distaccato sono limitati alla raccolta del voto presso il luogo di cura.

13. Raccolta del voto domiciliare

L'Ufficio distaccato viene costituito anche nelle sezioni nella cui circoscrizione hanno la propria dimora elettori ammessi al voto domiciliare.³⁰

Naturalmente, se nella stessa sezione esistono sia luoghi di cura con meno di 100 posti letto, sia elettori ammessi al voto domiciliare, in quella sezione viene costituito un unico Ufficio distaccato, che procederà alla raccolta del voto di entrambe le categorie di elettori.

Materiale elettorale e sala della votazione

14. Il materiale per la votazione e lo scrutinio

La mattina del sabato che precede la votazione al presidente dell'Ufficio viene consegnato il materiale necessario per le operazioni di voto e di scrutinio:³¹

- a) le schede di votazione, chiuse in scatole sigillate;
- b) il bollo della sezione, chiuso in una scatola sigillata;
- c) l'urna per la votazione;
- d) le matite copiative per l'espressione del voto;
- e) la lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione o dalla Sottocommissione elettorale circondariale, ed eventualmente la lista elettorale aggiunta dei cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea che hanno chiesto di votare nonché le altre liste aggiunte;
- f) tre copie del manifesto delle candidature (due copie sono affisse nella sala della votazione e una rimane a disposizione dell'Ufficio);
- g) il manifesto esplicativo delle modalità di voto, da affiggere nella sala della votazione;
- h) il verbale, o il relativo estratto, di nomina degli scrutatori ed, eventualmente, anche quello di nomina degli scrutatori del Seggio speciale;
- i) l'elenco dei delegati di lista autorizzati a designare i rappresentanti, nonché le designazioni eventualmente già presentate alla segreteria del comune;
- l) gli stampati (buste, verbali, tabelle di scrutinio) da utilizzare nel corso delle operazioni.

Il presidente controlla che tutto il materiale sia stato consegnato e segnala all'Ufficio elettorale del Comune eventuali carenze o inconvenienti. Ricevuto in consegna il materiale, il presidente diviene responsabile della sua conservazione e custodia.

15. Elenchi di particolari categorie di elettori

Al presidente dell'Ufficio sono inoltre consegnati gli elenchi delle seguenti categorie di elettori iscritti nelle liste della sezione:

- a) elettori deceduti dopo la revisione straordinaria delle liste (15° giorno precedente quello

³⁰ Articolo 42 della legge regionale n. 28/2007.

³¹ Articolo 24 della legge regionale n. 28/2007; articolo 42 della legge regionale n. 19/2013.

- della votazione) o prima della revisione, ma non cancellati dalle liste;
- b) elettori che hanno ottenuto il duplicato della tessera elettorale;
 - c) elettori che hanno perso il diritto elettorale a seguito di provvedimento intervenuto dopo la data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali;
 - d) elettori degenti o detenuti che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di cura o nel luogo di detenzione;
 - e) elettori che voteranno presso il proprio domicilio situato nella circoscrizione di altre sezioni dello stesso comune o di altri comuni della Regione;
 - f) elettori ammessi a votare in base ad attestazione del sindaco;
 - g) elettori residenti all'estero;
 - h) elettori marittimi o aviatori che voteranno in altro comune della Regione, nel quale si trovano per motivi di imbarco.

16. Materiale per il Seggio speciale e l'Ufficio distaccato

Nelle sezioni nelle quali viene costituito il Seggio speciale o l'Ufficio distaccato, il presidente riceve anche:

- a) un secondo bollo da utilizzare solo per timbrare la tessera elettorale degli elettori degenti o detenuti; se vi sono elettori ammessi al voto domiciliare, il bollo da utilizzare solo per timbrare la tessera elettorale di tale categoria di elettori;
- b) gli elenchi degli elettori, della stessa o di altre sezioni del comune o di altri comuni della Regione, che voteranno nel luogo di cura o di detenzione esistente nella circoscrizione della sezione;
- c) gli elenchi degli elettori, della stessa o di altre sezioni del comune o di altri comuni della Regione, che voteranno presso il proprio domicilio situato nella circoscrizione della sezione;
- d) gli stampati (buste, verbali) necessari per le operazioni del Seggio speciale e dell'Ufficio distaccato.

17. Arredo della sala della votazione

L'arredo della sala della votazione deve rispettare i seguenti requisiti:

- a) **urna**
l'urna è collocata sul tavolo in modo da essere sempre visibile a tutti;³²
- b) **cabine per l'espressione del voto**
in ogni sezione sono installate, salva comprovata impossibilità, quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap.
Le cabine devono essere separate l'una dall'altra e collocate in modo da rimanere isolate e a conveniente distanza dal tavolo dell'Ufficio e dal tramezzo che divide la sala; il tavolo all'interno delle cabine deve essere completamente sgombro;
- c) **manifesti da affiggere nella sala**
all'interno della sala devono essere affissi, in modo da consentire un'agevole lettura anche da parte degli elettori non deambulanti, il manifesto delle candidature e il manifesto esplicativo delle modalità di voto. Nella sala inoltre deve essere affisso il manifesto che ricorda il divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre

³² Articolo 25 della legge regionale n. 28/2007.

apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini;

d) illuminazione della sala e delle cabine

i mezzi di illuminazione, normale e sussidiaria, devono essere disposti in modo che la sala e le cabine siano sufficientemente illuminate anche nelle ore notturne;

e) sala priva di barriere architettoniche

nella sezione ubicata in sede priva di barriere architettoniche, gli arredi sono disposti in modo da permettere agli elettori non deambulanti: di leggere il manifesto delle candidature; di votare in assoluta segretezza; di svolgere eventualmente le funzioni di componente dell'Ufficio o di rappresentante; di assistere alle operazioni.

Almeno una delle cabine deve essere attrezzata con un idoneo piano di scrittura.

La sezione è segnalata con il simbolo dei portatori di handicap.

Il presidente dell'Ufficio verifica la sussistenza di tali requisiti. I presidenti delle sezioni nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto accertano che negli stessi sia stata predisposta una cabina mobile o un altro mezzo idoneo ad assicurare la libertà e la segretezza del voto. Analoga verifica effettuano i presidenti del Seggio speciale.

18. Accesso nella sala della votazione

Nella sala della votazione possono entrare soltanto gli elettori in possesso della tessera elettorale che attesta l'iscrizione nella lista della sezione o di altro documento che dia diritto di votare nella sezione.³³

Nella parte della sala destinata all'Ufficio gli elettori possono entrare solo per votare, o per identificare o aiutare altro elettore, trattenendosi per il tempo strettamente necessario.

Possono in ogni caso entrare nella sala:

- a) gli ufficiali di polizia giudiziaria e gli agenti della Forza pubblica che li assistono, su richiesta del presidente o, in caso di tumulti o disordini, anche senza richiesta;
- b) gli ufficiali giudiziari, per la notifica dei reclami relativi alle operazioni;
- c) tutti coloro i quali devono compiere incarichi previsti dalla legge.

Sanzioni penali

È opportuno che il presidente dell'Ufficio, all'atto dell'insediamento, ricordi le sanzioni penali previste nei confronti dei componenti e dei rappresentanti per violazione delle norme di legge.

Gli articoli del d.P.R. 361/1957 sui quali è opportuno richiamare l'attenzione sono i seguenti: 100, 102, 103, 104, 108, 109, 110, 111, 112. Si tratta di disposizioni che prevedono sanzioni anche nei confronti di chiunque turba, in qualsiasi modo, il regolare svolgimento delle operazioni di votazione e di scrutinio.

In sintesi, i componenti dell'Ufficio possono incorrere nelle responsabilità e sanzioni penali previste a carico di chi:

- a) non compie o ritarda le operazioni necessarie per la preparazione tecnica o per il normale svolgimento degli scrutini;

³³ Articolo 26 della legge regionale n. 28/2007.

- b) si adopera, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio delle stesse, per vincolare i suffragi degli elettori a favore o in pregiudizio di liste o candidati o a indurli all'astensione;
- c) turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o altera il risultato della votazione;
- d) concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha diritto o alla esclusione di chi lo ha o concorre a permettere a un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione;
- e) contravviene alle disposizioni concernenti le operazioni di scrutinio e di accertamento e attestazione dei voti nel verbale;
- f) con specifico riferimento al segretario del seggio, rifiuta di inserire nel verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori.

19. Azione penale

Il presidente, gli scrutatori e il segretario, in qualità di pubblici ufficiali, hanno l'obbligo di rilevare i casi di violazione di legge che rivestono estremi di reato, facendo rapporto al Pubblico Ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.³⁴

Al medesimo obbligo sono soggetti gli agenti della Forza pubblica e delle forze armate incaricati di prestare servizio di ordine pubblico presso le sezioni.

Se la violazione è commessa dal presidente, dal vicepresidente, da elettori o da rappresentanti di lista, gli scrutatori e il segretario promuovono direttamente l'azione penale richiedendo l'intervento della competente autorità giudiziaria, oppure sollecitano il presidente o il vicepresidente a promuovere l'azione.

L'elettore che, trovandosi nella sala della votazione, rilevi violazioni di legge o irregolarità nelle operazioni di voto, può procedere alla relativa denuncia.

Verbale dell'Ufficio

Nel verbale dell'Ufficio vengono registrate dal segretario tutte le operazioni svolte e le decisioni adottate dal presidente. In apposito verbale vengono registrate le operazioni del Seggio speciale o dell'Ufficio distaccato.

Il verbale, compilato in due esemplari firmati in ciascun foglio e sottoscritti da tutti i componenti e dai rappresentanti di lista che lo richiedono, è atto pubblico al quale è attribuita fede privilegiata (fino a querela di falso) con riferimento alla regolarità delle operazioni documentate.³⁵

Il presidente e il segretario hanno la piena responsabilità della regolare compilazione del verbale e, in caso di inadempienza, incorrono nelle sanzioni amministrative o penali previste dalla legge.

Si raccomanda una scrupolosa compilazione del verbale, in particolare per quanto riguarda la parte relativa ai dati dello scrutinio, che costituiscono gli elementi in base ai quali gli uffici competenti attribuiscono i seggi e proclamano gli eletti.

³⁴ Articolo 331 del codice di procedura penale.

³⁵ Articolo 50, comma 2, della legge regionale n. 28/2007; articolo 67, comma 2, della legge regionale n. 19/2013.